Dati informativi concernenti la legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 14 gennaio 2021, dove ha acquisito il n. 26 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Ciambetti, Sponda, Baldin, Zottis, Polato e Formaggio;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 gennaio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 febbraio 2021, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto il Corecom è organo di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni: esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell'ultimo mandato, che ha segnato l'avvio delle cosiddette "deleghe di seconda fase", ha altresì intrapreso attività di carattere innovativo, come l'istituzione dello Sportello per la tutela della reputazione digitale ("Sportello Help Web Reputation") e l'organizzazione di eventi formativi sul cyberbullismo nelle scuole secondarie in ciascun ambito provinciale.

Deve darsi conto che il Corecom, sulla base dei questionari compilati dagli utenti, ha conseguito un giudizio positivo superiore al 95% per tutte le attività, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di definizione.

Anche durante il lockdown il Corecom ha garantito con continuità l'erogazione dei servizi ed è stato riscontrato un aumento della produttività del personale impiegato nel lavoro agile, come dimostra l'incremento pari al 25% del numero delle udienze di conciliazione svolte nel periodo marzo-ottobre 2020 rispetto al numero delle udienze gestite nel periodo marzo-ottobre 2019.

Con il presente progetto di legge si ritiene (articolo 1), anche sulla scorta di quanto già operato da altre regioni, di eliminare, a regime, il divieto di rielezione immediata (oggi in Veneto sono possibili più mandati, ma con il limite della non consecutività) e stabilire la possibilità di rielezione per massimo due mandati consecutivi, atteso che tale modifica, peraltro in linea con il principio generale del doppio mandato consecutivo per le nomine e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 1997, consente di garantire adeguata continuità istituzionale nell'organo di gestione, di consulenza della Regione e di controllo in materia di comunicazioni; d'altro canto prevedere un secondo mandato consecutivo costituisce un mero ampliamento delle possibilità di scelta del Consiglio regionale, che nella propria discrezionalità potrà rieleggere uno, tutti o nessuno dei componenti.

I successivi articoli costituiscono (articolo 2) un adeguamento della disciplina delle incompatibilità ai mutamenti intervenuti nell'assetto istituzionale delle autonomie locali (con riferimento alle città metropolitane) ed (articolo 3) il recepimento espresso, anche in legge, del percorso che ha condotto alla attivazione delle cosiddette "deleghe di seconda fase", avendo il Consiglio regionale individuato in tali deleghe, previste dalla convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 fra il Presidente dell'AGCOM e il Presidente del Corecom del Veneto (in adesione all'accordo quadro del 28 novembre 2017 fra l'AGCOM, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome) e nel considerevole ampliamento delle competenze del Corecom che ne deriva, occasione ulteriore e nel contempo riconoscimento, del rafforzamento del ruolo istituzionale di presidio sul territorio a garanzia dei cittadini e degli utenti, nonché di interlocutore privilegiato per gli operatori del settore delle comunicazioni (e, a tal proposito, si rimanda a quanto già illustrato, più ampiamente, in sede di deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 2017 e n. 8 del 2018).

Completano l'articolato le disposizioni di carattere tecnico, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria (articolo 4) e di immediata entrata in vigore (articolo 5).

Nella seduta del 20 gennaio 2021 il progetto di legge n. 26 è stato illustrato in Prima Commissione dal consigliere Finco; nella medesima seduta si è provveduto ad un primo esame del testo.

Nella successiva seduta del 27 gennaio 2021 la Commissione ha concluso i propri i lavori approvandolo all'unanimità, dopo aver apportato una modifica all'articolo 3.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Centenaro, Sandonà), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Polato, Speranzon), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Venturini), Lista Veneta Autonomia (Piccinini) e Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Composizione e durata.

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I quattro membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato.".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 – Incompatibilità.

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale;

b) membro del governo nazionale;

c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane;

f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, socio o dipendente *con funzioni direttive* di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente regionale.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Funzioni delegate.

1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione all'accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ai precedenti accordi quadro.

2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:

a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;

d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;

e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;

f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;

i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;

m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;

n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;

o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;

p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;

q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;

r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;

s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti;

v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati."

4. Strutture di riferimento

- Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale
- Servizio per la comunicazione del Consiglio regionale